



COMUNE DI CURSI

Cap. 73020

PROVINCIA DI LECCE

Prot. 6119

Legge 9.12.1998, n. 431, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2019

**BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE
(Approvato con D.D. n. 266/2020 R.G.)**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTENZIOSO E CONTRATTI

Visto l'art. 11 della legge 9.12.1998, n. 431;

Visto il Decreto Ministero Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;

Vista la D.D. della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia n. 131 del 29.05.2020;

Vista la D.G.R. n. 1724 del 22.10.2020;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 13.11.202;

RENDE NOTO

E' indetto Bando pubblico di concorso per l'erogazione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2019.

Il presente Bando è emanato secondo i criteri e i requisiti minimi previsti dal D.M. del 7/6/1999 e gli indirizzi forniti con deliberazione della G.R. n. 1724 del 22.10.2020

Art. 1. Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al contributo di solidarietà per il pagamento del canone di affitto, previsto dal comma 3° dell'art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998, i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Bando di Concorso, siano in possesso di tutti i seguenti requisiti.

a) Cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea.

I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa.

b) Residenza anagrafica nell'anno 2019 nel Comune di Corsi nell'immobile in locazione del quale si richiede il contributo.

c) Titolarità di un contratto di locazione relativo ad una unità immobiliare, ad uso abitativo primario, inclusa nelle categorie catastali A2 (abitazione di tipo civile), A3 (abitazione di tipo economico), A4 (abitazione di tipo popolare), A5 (abitazione di tipo ultrapopolare) e A6 (abitazione di tipo rurale).

Il contratto d'affitto deve essere regolarmente registrato nei modi stabiliti dalla vigente normativa, in data antecedente a quella di apertura del presente Bando di Concorso e riferirsi ad alloggio sito in Corsi assunto in locazione sul mercato privato e occupato a titolo di residenza esclusiva.

L'immobile deve essere intestato esclusivamente al richiedente o ad un componente maggiorenne residente anagraficamente con il nucleo salvo i casi di:

- separazione con assegnazione della casa coniugale, da parte del Giudice, al coniuge non firmatario del contratto;

- avvenuto decesso dell'iniziale titolare del contratto di locazione, purché originariamente accorpato al nucleo familiare del richiedente.



L'abitazione deve avere superficie utile non superiore ai 95 mq., fatta eccezione per i nuclei familiari composti da almeno 6 persone o che versino in situazione di particolare debolezza sociale (n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap con disabilità superiore al 74%).

d) Sostegno coniugi separati o divorziati con disagio economico

In ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b) è ammessa la richiesta di contributo, da parte di coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:

- genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno 5 anni;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

e) Sono ammesse a contributo per la locazione le domande presentate dai richiedenti che, nel corso dell'anno 2019, hanno percepito il cosiddetto **Reddito di Cittadinanza** solo per alcuni mesi dell'anno.

Nella fattispecie, l'ammissione al contributo sarà consentita considerando, ai fini del calcolo del fabbisogno del concorrente, **solo i canoni di locazione corrispondenti ai mesi durante i quali il reddito di cittadinanza non sia stato percepito dai richiedenti il contributo.**

f) Cause di esclusione dal contributo

Sono escluse dal contributo:

- le domande presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela e affinità entro il 2° grado o di matrimonio con il locatario;
- le domande relative a nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all'anno 2019:
 - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;

Sono altresì escluse le domande di contributo per:

- gli alloggi ricadenti in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- i contratti di locazione relativi ad una unità immobiliare inclusa nelle categorie catastali A1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili) e A/10 (uffici e studi privati);
- alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali (n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel



nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap con disabilità superiore al 74%).

Stante l'introduzione dei nuovi indirizzi forniti dalla Regione Puglia in merito alle cause di esclusione dal contributo, le domande dovranno essere compilate con particolare cura ed attenzione da parte dei richiedenti, per cui si raccomanda che le stesse siano preliminarmente verificate, specie per quanto attiene la responsabilità delle dichiarazioni rese, da consulenti commercialisti, tributaristi, CAF, di fiducia dei proponenti, avvertendo che, in caso di domanda incompleta l'Ufficio istruttore potrà chiedere integrazione dei documenti o precisazioni, che dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre giorni 3 (tre) dalla richiesta, pena l'esclusione.

Art. 2. Situazione reddituale

Come disposto con D.G.R. n. 1724/2020, il Comune erogherà l'intero contributo spettante a ciascun soggetto secondo l'ordine di inserimento in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo spettante ai beneficiari, sia della graduatoria di fascia a) sia della graduatoria di fascia b), è quello calcolato ai sensi del D.M. 7 giugno 1999, utile ai fini del calcolo del Fabbisogno comunale riportato nelle colonne n. 30 e n. 31 rispettivamente dei fogli Excel delle graduatorie di fascia a) e b), Allegati B e C della D.G.R. n. 1724/2020.

Con riferimento **alla sola graduatoria di fascia a)**, in considerazione della maggiore vulnerabilità economica delle famiglie meno abbienti, il Comune **si riserva la facoltà** di operare un *abbattimento proporzionale o un abbattimento progressivo, secondo fasce di reddito, del contributo spettante*. Pertanto è possibile, esclusivamente per la fascia a), procedere con un riparto proporzionale o progressivo delle risorse disponibili tra i beneficiari.

Il reddito di riferimento è:

- per i soggetti rientranti nella **fascia a)** di cui al D.M. del 7/6/1999, art. 1, comma 1, l'imponibile complessivo. Per tale fascia a) il limite massimo di reddito è di **€ 13.338,26#**;
- per i soggetti rientranti nella **fascia b)** di cui al medesimo D.M. del 7/6/1999, quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in **€ 15.250,00#**.

Per la determinazione del reddito 2019 di ogni componente del nucleo familiare sarà utilizzato:

- per il modello Certificazione Unica 2019, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2;
- per il modello 730/2020, redditi 2019, il rigo 11, Quadro 730-3;
- per il modello Unico P.F. 2020 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del Quadro RD.

Oltre all'imponibile fiscale vanno computati emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per le indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017).

Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei servizi sociali comunali; oppure



- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone; oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Art.3. Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sull'apposito Modello A, che costituisce parte integrante del presente bando, e dovrà essere consegnata al Comune di Corsi debitamente compilata in ogni sua parte e firmata in originale, pena il rigetto della stessa.

L'istanza dovrà essere obbligatoriamente corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

1. Dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche ed anagrafiche compilata in ogni sua parte e firmata in originale (**Mod. B**).
2. Dichiarazione - eventuale - di sostegno economico da altro soggetto compilata in ogni sua parte e firmata in originale (**Mod. C**).
3. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato avente tutte le prerogative riportate all'art. 1 lett. c) del presente Bando di Concorso. La copia del contratto in questione dovrà obbligatoriamente essere munita del timbro di avvenuta registrazione apposto dall'Ufficio dei Registri Immobiliari, riportante la data di registrazione ed il numero di repertorio dell'atto o corredata da documentazione ufficiale indicante gli estremi di registrazione.
4. Copia dichiarazione dei redditi percepiti nel 2019 (modello Certificazione Unica 2019, modello 730/2020 redditi 2019, modello Unico P.F. 2020), di tutti i componenti il nucleo familiare.
5. Copia di un documento di riconoscimento valido e copia del codice fiscale del richiedente.
6. In caso di reddito riveniente da lavoro autonomo, qualora nel nucleo familiare vi sia la presenza di soggetto portatore di handicap, copia del certificato rilasciato dalla competente autorità medica.
7. Per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea documentazione attestante la condizione giuridica di permanenza nel territorio italiano (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa).

La domanda di partecipazione al bando può essere scaricata dal sito web del Comune di Corsi (www.comune.cursi.le.it) o ritirata presso l'Ufficio Contenzioso e Contratti o l'Ufficio Anagrafe del Comune di Corsi. Essa **dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 30 dicembre 2020**.

La domanda, compilata e completa della documentazione richiesta, può essere trasmessa con l'indicazione del mittente all'indirizzo **COMUNE DI CURSI - Ufficio Contenzioso e Contratti - Piazza Pio XII, s.n.c. - 73020 CURSI (LE), recante la dicitura "Bando pubblico per la concessione di contributi a sostegno dei canoni di locazione - Anno 2019"**, tramite una delle seguenti modalità:

- "*brevi manu*" all'Ufficio Protocollo del Comune di Corsi (piano primo della residenza municipale) negli orari di apertura al pubblico e farà fede il timbro di accettazione;
- in busta chiusa a mezzo raccomandata a/r e farà fede la data di spedizione;
- tramite pec indirizzata a: protocollo.comune.cursi.le@pec.rupar.puglia.it e farà fede la data di invio.

In ogni caso non saranno valutate le raccomandate che perverranno al protocollo del Comune oltre tre giorni dalla data di scadenza del bando.

Art. 4. Graduatoria – Entità del contributo

Sulla base delle dichiarazioni rese nell'autocertificazione o della eventuale documentazione presentata entro la data di scadenza del bando, il Comune provvede alla formazione dell'elenco dei concorrenti, per gruppi di



COMUNE DI CURSI

Cap. 73020

PROVINCIA DI LECCE

reddito in ordine crescente, distinti per fascia a) e fascia b), come stabilito all'art. 2 del presente Bando. In calce agli elenchi saranno indicate le domande dichiarate inammissibili con la relativa motivazione.

Il contributo spettante ai beneficiari, **sia della graduatoria di fascia a) sia della graduatoria di fascia b)**, è quello calcolato ai sensi del D.M. 7 giugno 1999.

- Ai soggetti di cui alla Fascia a) dell'art. 2 l'incidenza del canone sul reddito deve risultare non inferiore al 14% ed il contributo da assegnare non può comunque essere superiore ad € 3.098,74# per anno;

- Ai soggetti di cui alla Fascia b) dell'art. 2 l'incidenza del canone sul reddito deve risultare non inferiore al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore ad € 2.324,05# per anno.

Il Comune erogherà l'intero contributo spettante a ciascun soggetto secondo l'ordine di inserimento in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 5. Controlli

Per l'attività di accertamento il Comune si avvarrà, oltre alle banche dati in proprio possesso, dell'istituto dell'autocertificazione. Il Comune potrà effettuare controlli ex post demandando le verifiche delle dichiarazioni rese dai beneficiari alle autorità competenti.

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o forma atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 6. Norme Finali

Il modello A *“Domanda per l'assegnazione di un contributo integrativo per l'accesso alle abitazioni in locazione. Art. 11. Legge n. 431/1998 - Anno 2019”* ed i suoi allegati (Mod. B *“Dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche ed anagrafiche del nucleo familiare per la richiesta di contributo canone affitto anno 2019”*, mod. C per eventuale *“Dichiarazione di sostegno economico da altro soggetto”* e *nota informativa sul trattamento dei dati personali*) possono essere ritirati dai cittadini interessati presso l'Ufficio Contenzioso e Contratti o presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Corsi e sono altresì disponibili sul sito web www.comune.cursi.it

La presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando di Concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme vigenti in materia, nonché l'espressa accettazione di criteri e modalità nello stesso contenuti che l'interessato si impegna ad osservare.

Art. 7 - Informativa in materia di protezione dei dati personali

I dati raccolti nell'ambito del presente bando saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy", allegata al presente bando, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation).

Cursi, 04 dicembre 2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Luigi LANZILOTTO